

Codice A1504A

D.D. 30 luglio 2019, n. 1088

Approvazione delle Linee Guida sul riconoscimento dei crediti in ingresso per i corsi di Operatore socio-sanitario

Visti

Il provvedimento 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante “ Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione”;

La D.G.R. N. 46-5662 del 25/03/02 - “Recepimento dell'accordo sancito in Conferenza Stato - Regioni in relazione al profilo dell'operatore socio - sanitario: approvazione delle linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di operatore socio – sanitario”;

la L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;

La D.G.R. n. 152-3672 del 02/08/2006 “Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -modalita' di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni , della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 – riconoscimenti” e s.m.i. ;

La d.d. n. 849 del 18 settembre 2017, di approvazione del “Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema”;

La d.d. 2 novembre 2017, n. 1066 “Riapprovazione delle Linee Guida sul riconoscimento dei crediti in ambito socio sanitario - fase transitoria”;

Dato atto

che con d.d. 2 novembre 2017, n. 1066 si sono riapprovate le “Linee Guida sul riconoscimento dei crediti in ambito socio-sanitario” in via transitoria al fine di non creare un inopportuno vuoto normativo per i corsi già in essere e contestualmente si sono avviati i lavori per la determinazione di nuove indicazioni più aderenti alla realtà formativa e lavorativa contemporanea;

in particolare che l'evoluzione della normativa inerente il profilo di Direttore di comunità e i corsi ad esso relativi rende non più necessario fornire indicazioni rispetto ai percorsi della formazione professionale in quanto non più erogabili;

che le precedenti Linee Guida relative ai crediti in ingresso per i percorsi di Operatore socio-sanitario contemplavano, per specifici titoli rilasciati negli anni precedenti, l'ingresso diretto ai corsi di formazione a fronte di una valutazione delle competenze acquisite attraverso la somministrazione di una prova di valutazione elaborata dalla Commissione tecnica Socio sanitaria e servizi educativi senza alcuna ulteriore prova selettiva in ingresso;

Considerati

l'evoluzione della professione e delle competenze richieste per l'esercizio delle funzioni di Operatore socio-sanitario e l'obsolescenza dei titoli in parola testimoniata anche dalla candidatura presentata da alcuni soggetti non sufficientemente preparati per affrontare il percorso formativo;

Ritenuto opportuno

eliminare dalle Linee Guida le indicazioni relative ai corsi per Direttore di comunità e di abrogare la d.d. 2 novembre 2017, n. 1066 per le parti di competenza (ALLEGATO 1, PARAGRAFO B);

eliminare le indicazioni relative alla procedura sul riconoscimento crediti in quanto superate dal Testo Unico approvato con d.d. 849/2017 e abrogare pertanto la d.d. 2 novembre 2017, n. 1066 per le parti di competenza (ALLEGATO 1, PARAGRAFO C);

introdurre il vincolo della selezione in ingresso anche per i soggetti in possesso di:

- Attestati di qualifica A.D.E.S.T.o di qualifica riconosciuta equivalente dalla Regione Piemonte;
- Attestato di Ausiliario Socio Sanitario Specializzato;
- Titolo di “Infermiere generico”;
- Qualifica di O.T.A. (D.M. n. 295 del 26/07/1991)

Ritenuto necessario

Approvare l'ALLEGATO 1 “Linee Guida per il riconoscimento dei crediti in ingresso per i corsi di Operatore socio-sanitario” inerente il solo percorso di Operatore socio-sanitario e adeguato alle definizioni previste dal T.U. sulla certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visti

gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001

gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008

determina

- Di eliminare dalle Linee Guida le indicazioni relative ai corsi per Direttore di comunità e di abrogare la d.d. 2 novembre 2017, n. 1066 per le parti di competenza (ALLEGATO 1, PARAGRAFO B);
- Di eliminare le indicazioni relative alla procedura sul riconoscimento crediti in quanto superate dal Testo Unico approvato con d.d. 849/2017 e abrogare pertanto la d.d. 2 novembre 2017, n. 1066 per le parti di competenza (ALLEGATO 1, PARAGRAFO C);
- Di approvare l'ALLEGATO 1 “Linee Guida per il riconoscimento dei crediti in ingresso per i corsi di Operatore socio-sanitario” inerente il solo percorso di Operatore socio-sanitario e adeguato alle definizioni previste dal T.U. sulla certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- Di introdurre il vincolo della selezione in ingresso anche per i soggetti in possesso di:
 - Attestati di qualifica A.D.E.S.T.o di qualifica riconosciuta equivalente dalla Regione Piemonte;
 - Attestato di Ausiliario Socio Sanitario Specializzato;
 - Titolo di “Infermiere generico”;
 - Qualifica di O.T.A. (D.M. n. 295 del 26/07/1991)

La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013.

Il dirigente del Settore
Nadia Cordero

Il funzionario estensore
Teresa Valentino

Allegato

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA SUL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI IN INGRESSO PER I CORSI DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO

Il presente documento contiene le procedure di riconoscimento del credito formativo per i percorsi relativi al profilo professionale standard Operatore Socio-Sanitario.

CRITERI GENERALI

Si ritengono riconoscibili come credito formativo i percorsi O.S.S. svolti anche parzialmente, purché conformi agli standard formativi regionali, autorizzati e/o finanziati dagli enti preposti (Regione Piemonte e Province piemontesi) e coerenti con il percorso per cui il candidato richiede l'iscrizione.

Di norma, **non sono riconoscibili** come credito formativo le competenze acquisite in attività lavorative svolte nei servizi, nei presidi socio assistenziali e sanitari e/o a livello domiciliare, di volontariato o altro. Tuttavia, nel caso di progetti specifici finalizzati al ricollocamento delle persone e più in generale per effetto di programmi di empowerment, è lasciata la possibilità di valutare, previa autorizzazione del Settore Standard formativi e Orientamento Professionale, con il concorso della Commissione tecnica servizi socio-sanitari, l'eventuale adozione di procedure per il riconoscimento del credito formativo.

Previo il superamento della selezione in ingresso, se il candidato viene ammesso a sostenere direttamente l'esame di qualifica, l'agenzia sede d'esame dovrà prevedere per il candidato un periodo di frequenza pari almeno alle ore previste per l'esame stesso.

Si specifica che le agenzie formative devono sottoporre i candidati alla prevista **selezione in ingresso**, anche se in presenza di attestati di validazione delle competenze e/o attestazioni di frequenza a percorsi già svolti.

Le persone che per situazioni di malattia certificata e le donne in gravidanza che non hanno potuto svolgere parte dell'attività formativa, possono iscriversi ad un ulteriore corso, senza ripetere la selezione, entro i due anni formativi successivi all'anno di interruzione.

Sarà cura dell'Agenzia Formativa informare gli interessati che rientrano nella fattispecie di aventi diritto al riconoscimento del credito formativo, della possibilità di richiederlo.

PERCORSI FORMATIVI AMMISSIBILI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

1. Percorso OSS base (1.000 ore) svolto parzialmente o con esito negativo

In caso di corso svolto parzialmente o con esito negativo, su richiesta del corsista devono essere attestate le competenze fino a quel punto acquisite, come previsto dal Manuale sulla certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti (*PARTE A del "Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e figure a presidio del sistema"*, approvato con d.d. 849 del 18 settembre 2017) – di seguito T.U.

L'attestato di validazione delle competenze rilasciato in esito ad un percorso svolto parzialmente o con esito negativo, consente all'interessato, su propria istanza, di avviare la procedura relativa al riconoscimento del credito formativo in ingresso. Tale modalità è compatibile per l'inserimento in un percorso O.S.S. annuale o biennale della durata complessiva di 1.000 ore.

In questo caso, è pertanto possibile ottenere un credito formativo in ingresso seguendo le procedure del citato Manuale (PARTE A del T.U.), **previo superamento della selezione in ingresso.**

2. Percorsi O.S.S. modulari con attestati di frequenza e profitto

Il possesso degli attestati di frequenza e profitto, relativi al primo o a entrambi i percorsi modulari O.S.S., dà diritto ad accedere ad un percorso O.S.S. (1.000 ore), **previo superamento della selezione in ingresso.** con riconoscimento di un credito formativo corrispondente alle competenze già acquisite con la frequenza dei percorsi modulari O.S.S. (di norma 200 o 200+400), attenendosi alla procedura di riconoscimento dei crediti prevista dal Manuale (PARTE A del T.U.).

3. Percorsi A.D.E.S.T. e altre qualifiche affini

- a) Attestati di qualifica A.D.E.S.T. (Deliberazioni del C.R. n. 772–11265 del 15/11/1984 e n. 17–13219 del 31.07.1995) o di qualifica riconosciuta equivalente dalla Regione Piemonte;
- b) Attestato di Ausiliario Socio Sanitario Specializzato;
- c) Titolo di "Infermiere generico";
- d) Qualifica di O.T.A. (D.M. n. 295 del 26/07/1991).

Al fine di ottenere il riconoscimento del credito in ingresso per le competenze precedentemente acquisite, i soggetti in possesso delle certificazioni di cui ai punti a), b), c) e d) dovranno sottoporsi alla valutazione delle competenze acquisite mediante l'utilizzo di prove appositamente elaborate dalla Commissione tecnica regionale servizi socio-sanitari, **previo superamento della selezione d'ingresso.**

Ai soggetti di cui ai punti a), c) e d), comunque verrà riconosciuto un credito formativo **non inferiore a 600 ore.**

4. Diploma di "Tecnico dei servizi sociali" (e successive denominazioni ad esso riconducibili)

Al fine di ottenere il riconoscimento del credito in ingresso per le competenze acquisite, i soggetti in possesso del titolo di "Tecnico dei servizi sociali" dovranno sottoporsi alla valutazione delle competenze mediante l'utilizzo di prove appositamente elaborate dalla Commissione tecnica regionale servizi socio-sanitari, **previo superamento della selezione d'ingresso.**

A tali soggetti, comunque, verrà riconosciuto un credito formativo **non inferiore a 250 ore.**